

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.10.2020 La Nuova Procedura Civile, 4, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE** 



### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Sostituzione del giudice relatore: quali conseguenze?

La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione (l'art. 276 c.p.c., comma 1, la cui violazione secondo giurisprudenza costante determina il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., prescrive infatti che possono partecipare alla deliberazione soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione); perciò prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta per ragioni organizzative e può risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza altra comunicazione. Inoltre, il provvedimento di sostituzione non pregiudica il diritto di difesa, posto che l'art. 52 c.p.c., comma 2, consente la proposizione dell'istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o decisione della causa, se al ricusante non è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 16738/2011 e alla seconda Cass. 7285/2018.

# Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.9.2020, n. 18927

...omissis...

## Premesso

omissis proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 21962/2006 con cui la Provincia dell'Aquila gli aveva comminato la sanzione del pagamento di Euro 4.653 a causa della violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 3, per trasporto di rifiuti speciali in assenza del formulario di identificazione. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 53/2010, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza impugnata.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Amministrazione provinciale dell'Aquila, censurando la sentenza laddove aveva ritenuto non dimostrato che la società, di cui l'appellante è il legale rappresentante, avesse effettuato il trasporto dei materiali anche a ragione della mancata individuazione dei dipendenti della società che materialmente avrebbero effettuato il trasporto, non dando la dovuta valenza alle dichiarazioni rese da omissis, che aveva riferito che i rifiuti provenivano dalla sua attività edile e che ne aveva curato la fresatura e il trasporto, insieme con i suoi dipendenti, in altra località. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 21 settembre 2016, n. 959, accoglieva l'appello e respingeva l'opposizione. In particolare, secondo la Corte, dalle dichiarazioni rese da omissis nell'immediatezza del fatto risultavano con chiarezza non soltanto la natura dei rifiuti, la loro classificazione e la provenienza dalla società di cui l'appellato era amministratore unico, ma altresì - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - che tali rifiuti erano stati trasportati "da due soggetti" in altro luogo.

Contro la sentenza ricorre per cassazione *omissis*. Resiste con controricorso l'Amministrazione provinciale dell'Aquila.

# Considerato

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta: il primo motivo denuncia - violazione dell'art. 2462 c.c., in relazione all'art. 277 c.p.c., comma 1"; la Corte di appello ha "emesso una sentenza contraddittoria, carente di motivazione e con dubbia legittimità del collegio giudicante" e la contraddittorietà anzitutto starebbe nell'avere individuato nella società la responsabile e poi nell'avere condannato il ricorrente in proprio e non invece la società; il secondo motivo - che riporta "violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, la solidarietà" - contesta che l'articolo richiamato "prevede la solidarietà tra chi effettua il trasporto e il proprietario del mezzo di trasporto, mentre nel nostro caso il trasportatore non è stato mai individuato e il proprietario del mezzo è la società e ciononostante è stato condannato F. come persona fisica".

I motivi sono infondati.

"In tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 15 e 52, posto che, dall'interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo al trasportatore, ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento" (Cass. 20862/2009; più di recente, al riguardo, v. Cass. 34031/2019). Quando poi, come nel caso in esame, l'attività sia esercitata in forma societaria risponde il legale rappresentante dell'ente, ferma restando, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, la responsabilità solidale della società (v. Cass. 26615/2018), prevista esclusivamente in

funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione (Cass. 3879/2012).

Il terzo motivo lamenta "omesso esame di un'eccezione decisiva già oggetto di discussione in primo grado" ex art. 360 c.p.c., n. 5": l'indeterminatezza dell'ingiunzione opposta era stata "rilevata e discussa fin dal primo grado ed aveva costituito una delle principali ragioni di rigetto del provvedimento amministrativo da parte del Tribunale".

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente fa infatti riferimento alla proposizione dell'eccezione in primo grado, ma non specifica di averla riproposta, e con quali modalità, nel giudizio d'appello (v. al riguardo Cass. 12191/2018, che sottolinea come l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame dell'eccezione fatta valere in primo grado preclude l'esame del relativo motivo di ricorso per cassazione; v. pure Cass. 2038/2019).

Il quarto motivo denuncia "violazione dell'art. 276 c.p.c., in applicazione dell'art. 359 c.p.c., art. 114 disp. att. e art. 52 c.p.c., in relazione all'art. 158 c.p.c., comma 2": la sentenza impugnata, essendo stata redatta da un giudice che non aveva "mai fatto parte del collegio giudicante", essendo la sostituzione del relatore "avvenuta simultaneamente alla discussione", è affetta da nullità ai sensi dell'art. 158 c.p.c., rimanendo menomata la facoltà di proporre la ricusazione.

Il motivo è infondato.

La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione (l'art. 276 c.p.c., comma 1, la cui violazione secondo giurisprudenza costante determina il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., prescrive infatti che possono partecipare alla deliberazione soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione); perciò prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta per ragioni organizzative e può risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza altra comunicazione (ex plurimis, Cass. 16738/2011). Inoltre, il "provvedimento di sostituzione non pregiudica il diritto di difesa, posto che l'art. 52 c.p.c., comma 2, consente la proposizione dell'istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o decisione della causa, se al ricusante non è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa" (così Cass. 7285/2018).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

# PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio *omissis*.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

#### Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

#### **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duepulliczero

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero